De monachis secularizatis (15

SECONDA GIUNTA

Per il Cavaliere Gerosolimitano D. Giuseppe De Luna d' Aragona.

AVendo io dimostrato colla mia prima Giunta, che la rinunzia, che fu estorta al Cavaliere Gerosolimitano D. Giuseppe de Luna d' Aragona fu nulla, e che essendo secolarizzato fin dal 1798. gli si doveva la proprietà de' suoi beni una coi frutti decorsi dal giorno della sua secolarizzazione, si oppose da un ragguardevole Ministro Votante; che l' additata petizione di detto Cavaliere D. Giuseppe non poteva aver luogo, perchè il medesimo non aveva ottenuto la Pontificia dispensa de' voti, che aveva fatti in tempo, che professò nella sua Religione. Or, perchè io possa sciorre questa opposizione, uopo è di ripeter le cose dai suoi principj, seguendo le massime del dritto, e gl' insegnamenti, che d'intorno a ciò ci hanno lasciati gl' interpetri, i Santi Padri, ed altri valentuomini.

Egli è fuor di dubbio, che ne' primi secoli del Monachismo fu affatto ignota la distinzione de' voti, che oggi corre: allora *vita Monachum fa-*

ciebat, non vota, come avvisa il Boemero (*a*). La differenza, ch'è posta tra 'l voto *semplice*, e 'l voto *solenne*, fu inventata da Graziano dopo la metà del XIII. secolo, non trovandosene prima nè orma, nè traccia. Luca Holstenio, il quale pubblicò tutte le regole Monastiche (raccolte da Benedetto Abate Ananiense nel secolo nono) disse, che in sostanza altro non contenevano, se non se i puri Evangelici consigli (*b*). Ma non ostante una rigidissima povertà, che i Monaci professavano, pure capaci reputavansi di acquistare: e questa facoltà maggiormente si trae dal dritto, che i medesimi avevano non solamente di succedere, ma ben anche di testare. Di S. Ilarione racconta S. Girolamo appresso il Tommasini (*c*), che morti i suoi genitori, ritornò con alquanti Monaci alla Casa paterna, e dell'eredità, che gli apparteneva, porzione ne rilasciò a' fratelli, ed altra porzione a' poveri distribuì, nulla per se riserbandosi. Da simiglianti esempj, e da altri ben molti ammaestrato il predetto Tommasini scrisse (*d*): *Indubium primo illud est tam testari potuisse Monachus, quam*

(a) *Lib. 3. decretal. tit. 31. §. 30.*
(b) *Dissert. proemial. ad regul. Monast. cap. 1.*
(c) *Vet. & nov. Eccl. discipl. lib. 2. p. 3. cap. 42. edit. Neap. anni 1772.*
(d) *Loc. cit. num. 2.*

Digitized by Google

quam ſuccedere tribus his, mediae aetatis ſaeculis. Vengonmi ora ſotto gli occhi due belliſſimi luoghi del chiariſſimo Dadino Alteſerra : ecco il primo (a) : *Ante Juſtinianum Monachos jus teſtandi habuiſſe aperte inſinuat lex* Si quis presbyter, C. de epiſc. & cler. *Si Monachus inteſtatus deceſſerit, non exiſtentibus liberis, nec parentibus, vel cognatis, bona ejus acquiruntur Monaſterio ; cui congruit* novell. 123. cap. 38. *unde deſumpta eſt authent.* Si qua mulier, C. de SS. eccleſ. *Juxta hujus temporis uſum memoratur teſtamentum Antonii Magni, quo tritam melotem, & pallium Athanaſio, a quo novum acceperat, Serapioni Epiſcopo alteram melotem, fratribus cilicium reliquit ; teſte ipſo Athanaſio in ejus vita in fine, & Hieronymo . Monachos ſi non teſtarentur, ſuos heredes habere, maluit Auguſtinus* epiſt. 19. in 2. append. „ *Nam, quum quiſque ad* „ *Monaſterium convertitur, ſi veraci corde converti-* „ *tur, illud non cogitat, maxime admonitus quan-* „ *tum malum ſit : uſque adeo autem eodem jure* „ *presbyteri Honorati eſt illud unde agitur, ut non* „ *ſolum alibi ordinatus, ſed adhuc in Tagaſtenſi* „ *Monaſterio conſtitutus, ſi re ſua non vendita, vel* „ *per manifeſtam donationem in quempiam transla-* „ *ta moreretur, nonniſi heredes ejus in eam ſucce-*

(a) *Aſceticon, ſive originum rei Monaſticae, tom. 2. lib. 4. cap. 8.*

„ *derent , ſicut frater Æmilianus in illos triginta* „ *ſolidos fratri Privato ſucceſſit .*“ *Hodie ſemel profeſſi teſtari nor poſſunt , & ſi ante profeſſionem inteſtati decedant , habent ſuos heredes , nec eis ſuccedit Monaſterium* . Ecco il ſecondo (a) : *Olim Monachi de rebus ſuis teſtari poterant , & ſi inteſtati decederent , ſuos heredes habebant liberos , vel parentes , vel agnatos , & his deficientibus , bona eorum acquirebantur Monaſterio* , L. unic. C. Th. de bonis Cleric. & Monach. *Poſtea Monachis adempta teſtandi facultas , ita ut ingreſſu Monaſterii eorum bona acquirantur Monaſterio ;* novel. Juſtinian. 5. nov. 123. cap. 38. *quem ſecutus eſt Gregorius hic , unde ſumptus eſt* Canon. quia ingredientibus 19. qu. 3. , & idem Gregor. lib. 9. ind. 4. epiſt. 22. „ *Nam cunctis notum eſt,* „ *quia illos legalis ſanctio quicquam de ſubſtantia* „ *ſua probibet poſtquam Monaſterium ingreſſi fuerint ordinare , quibus diſponendarum rerum ſuarum ſuppetit ante licentia .* “ *Probo Abati , & Adeodato Monacho teſtandi licentiam ex diſpenſatione conceſſit Gregorius* d. lib. 9. epiſt. 22. & lib. 11. epiſt. 5. *Jure Pontificio Monachi teſtari poſſunt ex diſpenſatione Summi Pontificis , Cap.* cum ad Monaſterium , de Stat. Monach.

Egli è ſuor di dubbio , che lo ſtato preſente del Cavaliere D. Giuſeppe ſia d'aſſai diverſo da quello

(a) *Loc. cit. lib. 7. in Epiſt. 7.*

lo di Religioſo. Egli deve da se provvederſi di tutto ciò, che fa d' uopo per ſoſtenere la propria vita: nè può, nè deve andare limoſinando per vivere: conſeguentemente può acquiſtare, e ripetere la proprietà de' ſuoi beni. Qual dunque ſarà quella povertà, cui egli è obbligato di oſſervare riſpetto allo ſtato, in cui ſi trova? Non altra, che la povertà di ſpirito: queſta ſola può nello ſtato ſecolareſco ſerbarſi: e queſta baſta a renderci beati, ſecondochè ci avverte il Vangelo (*a*). Ma queſta non ſi oppone a poter fare degli acquiſti, e moderatamente uſare dell' acquiſtato: ed il Sommo Pontefice a queſta ſola povertà inteſe di obbligare il Caval. D. Giuſeppe, allorchè gli permiſe *vivere*, *& permanere in ſaeculo*; altrimenti, non eſſendo più dal Moniſtero ſuo alimentato, avrebbe dovuto o limoſinare, o perire della fame; il che non può in alcun modo penſarſi di aver potuto cadere in mente del Papa, quando della Monaſtica oſſervanza lo ſciolſe. *Effectus ſaecularizationis eſt* (ſcriſſe l'additato Alteſerra (*b*)) *quod ſtatus Eccleſiae mutatur a regulari in ſaecularem, & Monachi ſolvuntur votis, & fiunt ſaeculares.* Nell' accennata mia prima Giunta feci parola del Real Diſpaccio de' 22. Agoſto del 1772., con cui il

(a) *Matth. cap. 5. ver. 3. & Luc. cap. 6. ver. 20.*
(b) *Loc. cit. lib. 1. cap. 17.*

noſtro amabiliſſimo Sovrano ordinò, che non ſi foſſero tolte *le ragioni, che alcuno potrebbe avere anche ſulla proprietà, o per circoſtanze particolari di fatto, o per riſerve, che ſi foſſero apposte, o per quella, che ſi opponeſſe riguardo al conſenſo, ed intelligenza baſtante ad alienare, ed obbligare*. Così ordinò il noſtro prudentiſſimo Monarca: ed avendo così ordinato, non tenne conto neſſuno del voto di povertà, che fatto avevano i Religioſi profeſſi prima di ritornare nel ſecolo. Non ſi appartiene alla poteſtà Eccleſiaſtica data da Gesù Criſto alla ſua Chieſa il dichiarare taluno capace, o no di ſucceſſione; ma al ſolo Principe ſecolare. Due ſono le *Poteſtà*, che governano il Mondo: la poteſtà de' Pontefici, e la poteſtà de' Re. Sono amendue immediatamente da Dio; ma Iddio ſteſſo le ha diſtinte così, che alla prima tutto ciò, ch' è ſpirituale: alla ſeconda tutto ciò, ch' è temporale appartenga. Il Regno di Gesù Criſto, conſiderato come Capo della ſua Chieſa, egli medeſimo diſſe, che non era di queſto Mondo (*a*); cioè, giuſta la interpetrazion de' Padri, era tutto ſpirituale, e tutto ciò, ch'è fuori di queſto Sacro Regno, a' Principi ſecolari ſi aſpetta. Or lo ſpirituale altro non è, che 'l Criſtiano coſtume, l' interiore diſciplina, e la Fede: tutto il ri-

(a) *Joan. cap.* 18. *verſ.* 36.

Unde quisque possidet quod possidet? Nonne jure humano? Nam jure divino Domini est terra et plenitudo ejus... Jure ergo humano, jure imperatorum. Quare? Quia ipsa jura humana per imperatores et reges terrenos Deus distribuit generi humano... N

rimanente è temporale. Quindi, non appartenendosi i dominj delle cose nè al costume, nè all' interior disciplina, nè alla Fede, è chiaro, che alla giuridizion del Principe si appartengono: torna quì bene un nobilissimo luogo di S. Agostino (*a*), che per brevità ometto di trascriverlo. Posto ciò per vero, siccome è verissimo, passo a far parola del voto di povertà, il quale risguarda l' additata opposizione, che si è fatta al Cavaliere D. Giuseppe.

Comunemente si pon differenza tra voto *semplice*, e voto *solenne:* la qual differenza non si raggira nell' essenza, perciocchè questa così dell' un voto, come dell' altro, consiste nella sola promessa, che si fa a Dio con piena deliberazione, e conoscimento, siccome avvertì S. Tommaso (*b*); non nella natura dell' obbligazione, che producono amendue i detti voti rispetto a Dio: imperciocchè chiunque abbia fatto voto *semplice*, contrae con Dio quell' istesso obbligo di colui, che *solennemente* l' abbia fatto. Cotesti due diversi voti differiscono soltanto tra loro nel seguente modo; cioè, che 'l voto *semplice* altro non produce, che l' obbligazione. Il *solenne* poi, oltre l' additata obbligazione, esige la pubblica esecuzione della medesima. L'

uo-

(a) *Tract.* | *ad Cap.* 1. *Joan.*
(b) 2. 2. *quaest.* 88. *artic.* 7.

uomo, col voto *ſemplice*, promette ſolamente a Dio, ed a Dio ſolo deve attenere ſua promeſſa: ed in queſto caſo non appartiene al Pubblico la cura di quel, che ciaſcuno internamente promette, ed eſegue, perchè non intervenendoci pubblicità di atti, non viene ad eſſer leſo il dritto, che ha lo Stato su di ciaſcun Cittadino. Per l' oppoſto promettendo l' uomo col voto *ſolenne*, col Pubblico contrae, e pubblici effetti produce la ſua promeſſa, perchè dal Pubblico ancora è accettata; e dove lo Stato non poſſa più valerſi del ſuo Cittadino in tutto ciò, che ognuno è tenuto preſtargli, non v' ha dubbio, che poſſa lecitamente vietarglielo, ove il pubblico intereſſe il chiegga, perchè Iddio vuole, che ad eſſo ſi dia quel, ch' è ſuo, ed a Ceſare quel, ch' è di Ceſare. Ecco quel, che su queſto punto ne ſcriſſe un dottiſſimo Franceſe (*a*): *Facciano pure i popoli* (ſono ſue parole) *quanti voti vogliano, e di quella natura, ed in quell' età, che loro più piaccia, non intende il Magiſtrato politico di eſaminare la validità riſpetto a Dio, nè tampoco s' impaccerà nella loro eſecuzione, ſe queſta può farſi ſenza ferire l' intereſſe legittimo de' particolari, e dello Stato. Faccia un fanciullo, per eſempio, i voti di povertà, di ca-*

(a) *Mr. le Vayer du Boutigny, trait de l' age des Voeus, topo* 2.

caſtità, e di ubbidienza negli anni quattordici; ed in qualunque età verrà dal ſuo zelo inſpirato: gli eſeguiſca altresì quando gli ſembri a propoſito con un interno ſtaccamento dalle coſe del Mondo colla purità del celibato, col rinunziare alla propria ſua volontà, ed a se medeſimo, ed in quella maniera finalmente, che meglio ſi adatterà al ſuo diſegno: ove nulla diſporrà egli di temporale con pregiudizio di que' doveri, a' quali è civilmente tenuto verſo i particolari, ed il Pubblico, non pretenderò mai, che poſſa il ſuo fervore eſſere dal politico Magiſtrato impedito. Nè mi ſi opponga, che l' intereſſe dello Stato debba cedere a quello di Dio . . . . Mi ſi negherà forſe, che non v' ha coſa più ſpirituale della conſegrazione de' Templi, e che non v' ha coſa, che più ſembri appartenere alla gloria di Dio? E con tutto ciò, poichè coteſta conſagrazione appartiene alle coſe temporali, il Re non la concede, ſe non in quel tempo, che gli ſembra neceſſario. Supponiamo, che uno de' ſudditi del Re voglia dare tutte le ſue facoltà per mezzo della limoſina a' poveri, od alla Chieſa. Supponiamo anche (per accoſtarci più, che ſia poſſibile alla noſtra idea) Supponiamo dico, che egli n' abbia fatto voto in età di 16. e 18. anni, dimando a chi apparterrà di regolare il tempo dell' eſecuzione di coteſto voto, ſe farà bene la Legge Civile, a ſoſpenderlo ſino a 25. anni? Se il Magiſtrato

po-

politico avrà anche l' autorità di opporviſi per ſempre, ove comprenda, che coteſto privato ſi riduca per tal cagione ciecamente ad una eſtrema neceſſità, onde incomodi poi la ſua famiglia, ed il Pubblico? Certamente mi pare, che per dritto comune non poſſa negarſi, che appartenga tal cura, o tale autorità alla provvidenza del Magiſtrato: e pure ſi tratta di un voto di limoſina, di un voto di coſa, che ci viene per noſtra ſalute conſigliata.

Or da tutto quello, che fin quì ſi è detto, ne ſiegue, che qualunque foſſe ſtato il voto, che fece il Cavaliere D. Giuſeppe, ora, che il medeſimo è ritornato, e vive nel Secolo, non ci è uopo di dovere ottenere l' aſſoluzione del predetto ſuo voto di povertà per poter conſeguire i ſuoi beni, la cui proprietà, ſenza la riferita aſſoluzione, glie la fa riacquiſtare l' additato Real Diſpaccio del 1772. al quale deve il S. R. Conſiglio dar pronta eſecuzione, tra perchè il medeſimo è molto chiaro, e non ſuſcettibile d' interpetrazione neſſuna; tra perchè nel preſente caſo, ed in altri ſimiglianti, che ſiano di mera diſciplina eſteriore, alla ſuprema Poteſtà Civile ne ſpetta la cognizione, e 'l regolamento. Per colmo dello ſtajo, e per vie più confermare queſta maſſima, giova por mente, che il potere un Monaco eſſere, o non eſſer capace di fare acquiſti, ancorchè vogliaſi conſiderare in un aſpet-

to di pertinenza della Chiesa, al Sovrano solo spetta lo stabilirne il modo, e'l tempo del doversi osservare. In due maniere può, anzi deve il Principe ingerirsi delle cose della Chiesa, considerata come corpo mistico; o in qualità di protettore con invigilare al mantenimento della purità della fede, ed all' osservanza de' Canoni, e di tutto ciò, che direttamente risguarda all' eterna salute de' popoli con gastigarne i perturbatori, *non enim frustra*, dice S. Paolo (a), *gladium portat: Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui male agit:* o in qualità di Sovrano assoluto con esaminare, se quella disciplina esteriore, che direttamente non tende alla salute, sia, o no confacente al pubblico bene. Per esempio, la preghiera è di positivo precetto: nè il Principe può proibirla: ma che questa si faccia di mattina, o di giorno, ne' dì da festa, o da lavoro, in questa, o in quell' altra Chiesa, dipende certamente dal provvido consiglio del Magistrato politico: che deve stabilirlo secondo i rapporti dello Stato, i tempi, e la maniera. Ora (se la passion non m'inganna) pare, che sia bastante quanto fin quì si è detto per dimostrarsi, che 'l Cavaliere D. Giuseppe non abbia bisogno dell' assoluzione del voto di povertà, e che così per effetto del Breve

(a) *Ad Rom. cap. 13. vers. 2.*

ve Pontificio ; onde fu ſecolarizzato ; che per virtù del Real Diſpaccio del 1772. debba ottenere , e riprendere il poſſeſſo de' ſuoi beni.

Napoli 12. Ottobre 1805.

Domenico Bracale.

VAT
1521238

Digitized by Google